



ASTRID - Gruppo università - Obiettivo valutazione

di Luciano Guerzoni (coordinatore), con contributi di Stefano Boffo, Vincenzo Cuomo, Roberto Moscati.

(bozza - 22 luglio 2005)

I

La centralità della valutazione nei sistemi di istruzione, formazione e ricerca.

Nel corso degli ultimi due decenni la problematica della valutazione è divenuta centrale per i sistemi di istruzione, formazione e ricerca, sia su scala internazionale - con riferimento ai processi di comparazione, integrazione e competizione dei sistemi formativi e di ricerca - sia negli ambiti nazionali, ove le modalità di espletamento della funzione valutativa e il ruolo specifico ad essa attribuito determinano, nei diversi contesti, la forma stessa delle relazioni fra i pubblici poteri e le istituzioni formative e di ricerca.

Per l'università, non pochi fattori hanno concorso ad una peculiare accentuazione della questione valutativa. Primo fra tutti il processo di trasformazione della "missione" dell'università, con il passaggio dalla "formazione per le *élites*" alla "formazione per i molti". L'incremento esponenziale del numero di studenti e il moltiplicarsi delle istituzioni universitarie sul territorio hanno proposto con forza il problema della *qualità*, motivando forme di controllo centrale, intese a trasferire la verifica/garanzia del livello di qualità e prestazione dall'interno all'esterno degli atenei. Analogamente, l'acuita percezione del ruolo dell'università come fattore determinante per la crescita individuale e sociale ha offerto nuova legittimazione alle pressioni della società, che si sono accompagnate, d'altra parte, al venir meno del tradizionale rapporto di fiducia/delega della società verso l'università e il mondo accademico.

La propensione per una valutazione sempre più puntuale e stringente del rendimento delle università è risultata ulteriormente enfatizzata per l'acuirsi del problema del finanziamento, tra necessità di maggiori risorse e crescenti difficoltà delle finanze pubbliche. Ne è derivata, per le università, l'esigenza ineludibile di una maggiore *accountability*, trovandosi a dover dare costantemente conto delle proprie scelte e dei propri risultati - con valutazioni affidabili e trasparenti - ai poteri pubblici, anche locali, ai portatori di interesse (*stakeholders*) e all'opinione pubblica in genere.

Infine, il processo di "autonomizzazione" delle istituzioni universitarie, variamente in atto in tutta Europa, ha visto il contestuale emergere della figura dello "Stato valutatore", come contrappeso all'autonomia. Pur in presenza di modelli diversi di autonomia universitaria e di differenziate combinazioni di autonomia "sostantiva" e autonomia "procedurale", si registra una tendenziale transizione del ruolo statale da "controllore burocratico" a "supervisore strategico", da cui prende forma la figura dello "Stato valutatore".

II

Il caso italiano: attività e organi di valutazione

Anche nel nostro sistema universitario, l'attività di valutazione - istituzionalmente avviata nel 1993 (legge 537, art. 5) e più compiutamente disciplinata nel 1999 (legge 370, artt. 1 e 2) - è venuta assumendo una rilevanza crescente. Ma sconta anch'essa il complessivo ritardo, sia del ceto politico che del mondo accademico, nel prendere coscienza delle complesse implicazioni del passaggio dall'università di élite all'università dei "grandi numeri".

Sull'incompiuto decollo della funzione valutativa, al di là dei problemi tuttora aperti anche nei sistemi europei di più consolidata sperimentazione, pesa nella situazione italiana la carenza delle condizioni e dei presupposti di contesto - culturali, legislativi e politico-istituzionali - necessari per un suo efficace esercizio. Tra questi: l'indeterminatezza del modello di autonomia riconosciuta alle università; l'inadeguatezza della *governance*, tanto a livello centrale che degli atenei; la mancata definizione di obiettivi strategici per la qualificazione dei singoli atenei e del sistema nel suo insieme; il confuso esercizio del ruolo del governo centrale, oscillante tra le dichiarate intenzionalità del "governo a distanza" e la pratica, soprattutto negli ultimi anni, delle tradizionali forme del "controllo burocratico", dirigistico e clientelare; la diffusa refrattarietà del mondo accademico alle esigenze e alla problematica stessa della valutazione; l'insufficiente determinazione delle finalità perseguite con la valutazione e del ruolo assegnatole nei processi decisionali ai diversi livelli.

Da ciò l'incerta configurazione e l'improprio funzionamento degli organismi di valutazione.

1.- A livello di ateneo.

I *Nuclei di valutazione*, inizialmente previsti dalla legge 537/1993 (art. 5, c. 22) e più compiutamente configurati dalla legge 370/1999 (art.1, commi 1 e 2), hanno di fatto una natura ibrida, in quanto organi per l'attività di auto-valutazione degli atenei e, insieme, terminali periferici dell'organismo nazionale deputato alla valutazione esterna, con una duplicità di funzioni in potenziale conflitto di interessi.

2. - A livello di governo centrale.

Il *Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario* (Cnvsu), quale disciplinato dalla legge 370/1999 (art. 2), presenta - con riferimento alla funzione prioritaria di organo per la valutazione esterna degli atenei - anomalie evidenti:

- è di nomina diretta del Ministro, appare configurato come organo tecnico-consultivo del Ministero e assomma in sé le funzioni di valutazione esterna insieme a compiti vari di consulenza per il Ministro, fino a concorrere con quest'ultimo al riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), quanto meno per la c.d. "quota di riequilibrio";
- è formato pressoché esclusivamente da professori universitari in servizio nelle università, in evidente situazione di potenziale conflitto di interessi, con nessuna presenza di portatori interessi e competenze esterni al sistema;
- è privo, sotto ogni profilo, dei caratteri di terzietà e indipendenza, propri degli organismi deputati alla valutazione esterna.

Inoltre, mentre il Cnvsu ha competenza per la valutazione delle attività didattiche degli atenei e delle relative strutture e servizi, la valutazione della ricerca universitaria è assegnata al *Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca* (Civr). Quest'ultimo, a sua volta, è organo tecnico-consultivo del Ministero, di diretta emanazione del Ministro, con competenza specifica per la valutazione degli enti pubblici di ricerca. Nondimeno, il nuovo modello di riparto (per ora, di una quota) del FFO, elaborato dal Cnvsu e assunto dal Ministro già per il 2005, prevede che il 30% della predetta quota del FFO sia assegnato agli atenei in ragione delle loro potenzialità di ricerca, con insoluti problemi di coordinamento tra le metodologie e le basi informative dei due organismi.

III

Il caso italiano: per un primo bilancio dell'attività di valutazione.

Sono stati indubbiamente compiuti anche in Italia, nel corso dell'ultimo decennio, passi rilevanti nell'esercizio della funzione valutativa e per la crescita della cultura e delle pratiche della valutazione, seppure in un quadro complessivo di assenza di regole certe, di indirizzi non contingenti, di funzioni e di ruoli definiti, di responsabilità decisionali univocamente individuate.

La considerevole mole di lavoro realizzata dal Cnvsu, dal Civr e dai Nuclei di ateneo, oltre a sviluppare e diffondere la cultura, le metodologie e le pratiche della valutazione, ha portato a disporre di un livello di conoscenza e di informazioni, sullo stato e sulle dinamiche degli atenei e dell'intero sistema, anteriormente impensabili. Per altro, la disponibilità di banche dati e la circolazione dei flussi informativi - tra cui, ad esempio, i *Rapporti annuali sul sistema universitario* realizzati dal Cnvsu - sono condizione necessaria e, insieme, parte essenziale della funzione valutativa. Nell'indicato contesto sono state altresì possibili, con il concorso di un numero crescente di atenei, realizzazioni particolarmente significative, tra cui l'attività conoscitiva e informativa del consorzio AlmaLaurea, con la pubblicazione - tra l'altro - dei *Rapporti annuali sulla condizione dei laureati*, e l'innovativa esperienza di valutazione esterna della *qualità* della didattica universitaria, per iniziativa della Crui, con la messa a punto e la diffusione del modello e delle procedure valutative, prima, di "Campus" (per i D.U.), poi, di "CampusOne" (per le nuove lauree).

Nondimeno:

a) sotto il profilo della configurazione istituzionale e funzionale dell'attività di valutazione:

- manca un disegno di sistema, con al vertice un organismo dotato dei caratteri di terzietà, indipendenza e autonomia, indispensabili per la valutazione (esterna) della didattica, della ricerca e degli atenei;
- non esiste, e neppure è prevista, presso il Ministero, una struttura tecnico-scientifica in grado di vagliare e applicare gli esiti della valutazione, né di simulare gli effetti sul sistema delle scelte di governo;
- non è contemplata, nella composizione degli organismi di valutazione, sia nazionali che di ateneo, la necessaria presenza di soggetti e competenze esterni al mondo accademico, né sono previste incompatibilità e clausole di salvaguardia rispetto alle situazioni di possibile conflitto di interessi;
- le funzioni di auto-valutazione e di valutazione esterna risultano frammiste, negli organismi centrali e di ateneo, con compiti di supporto tecnico-consulativo, rispettivamente, per il Ministro e per i responsabili del governo delle università;

b) sotto il profilo dell'esercizio dell'attività valutativa (auto-valutazione e valutazione esterna):

- la funzione valutativa risulta 'strutturalmente' subalterna ai poteri di governo (centrale e periferico), scarsamente incisiva sulla gestione degli atenei e pressoché irrilevante per le scelte del governo centrale;
- prevale, anche per l'assenza di un confronto istituzionalizzato con interessi e competenze esterni, una logica intraaccademica e autoreferente, scarsamente finalizzata all'esigenza prioritaria di una maggiore *accountability* delle università e dell'intero sistema verso la società;
- il sistema appare orientato alla combinazione di valutazioni sia sui risultati, sia sulle modalità del loro perseguimento, impropriamente incidendo, pertanto, sugli ambiti di autonomia gestionale o "procedurale";
- è prevalente il ricorso a parametri o indicatori quantitativi, volti come tali alla comparabilità dei risultati in termini di "produttività" didattica degli atenei, con pressoché nulla attenzione alla qualità delle prestazioni;
- si è accentuata, negli anni più recenti, la tendenza alla proposizione di standard formativi omogenei, limitativi sia dell'autonomia e delle specificità delle singole istituzioni formative, sia - conseguentemente - delle possibilità di emulazione competitiva tra gli atenei.
- non vengono valutate, ad alcun livello e ad alcun fine, né le singole università nel loro funzionamento e governo complessivi (la cosiddetta "valutazione istituzionale"), né l'attività didattica, di ricerca e organizzativa dei singoli docenti;

- non esiste valutazione *ex-post* della ricerca universitaria e manca tuttora l'anagrafe nazionale della ricerca (attesa dal 1980, come disposto dall'art. 64 del Dpr 382);
- non sono previsti standard oggettivi di qualità e procedure certe né per la costituzione o il riconoscimento di nuovi atenei, o di centri e scuole di eccellenza, né per l'accreditamento dei corsi di studio.

IV Gli elementi chiave

L'esperienza dei paesi di più collaudata sperimentazione valutativa sembra suggerire che:

- obiettivo primario della funzione valutativa deve essere il miglioramento *qualitativo* di ciascuno e di tutti gli atenei, in ogni settore dell'attività universitaria, per una crescita generalizzata o di sistema;
- la funzione valutativa rischia l'inefficacia se la valutazione esterna non è sorretta da una pratica capillare e sistematica dell'auto-valutazione, in tutti i punti del sistema e per tutte le tipologie di attività, coinvolgendo tutti gli attori (rettori, organi elettivi, docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti);
- è prioritario implementare e sviluppare quel tipo di valutazione (esterna) che incentiva l'auto-valutazione, anche realizzando forme specifiche di collaborazione e sostegno per l'attivazione di processi mirati a migliorare le prestazioni di singoli atenei e, al tempo stesso, riconoscendo più ampi spazi all'autonomia contrattuale degli atenei nei rapporti sia con gli studenti, che con i docenti;
- l'organismo nazionale di valutazione deve comprendere gruppi itineranti di "visitatori" (*peers*), che verifichino *in loco* le situazioni e suggeriscano le "buone pratiche";
- vanno previste *valutazioni ad hoc*, e dunque non del tutto standard, per atenei in condizioni, anche territoriali, di obiettiva differenza, insieme a forme specifiche di *contratti*, di durata da stabilire (il modello francese è di 4 anni), stipulati dal Ministero (ma anche altri, a carattere integrativo, stipulati dalle Regioni), per il raggiungimento di obiettivi determinati;
- occorre la consapevolezza che la valutazione è esercizio complesso, non improvvisabile e che non dà risultati apprezzabili a breve termine, ma soltanto in tempi medio-lunghi;
- si deve tener conto che la valutazione costa, ai singoli attori e al sistema nel suo insieme, in termini di risorse finanziarie, di complessità organizzativa e procedurale, di impegno di tempo e di risorse umane: occorre pertanto un investimento consistente di risorse finanziarie ed umane, insieme all'attenzione per il rischio, sempre incombente, di un eccesso di *fatica valutativa*, con effetti controproducenti;
- le attività di valutazione devono essere condivise, attentamente illustrate nelle loro finalità, confermate da un'adeguata pubblicizzazione dei risultati e rafforzate da un effettivo sanzionamento, positivo o negativo, al fine di evitare che siano percepite soltanto nella loro dimensione negativa, fatta di ripetitività, lavoro cartaceo, costi monetari e di tempo sottratto al lavoro di ricerca;
- in particolare, in un quadro di regole certe e trasparenti, occorre mettere in chiaro quando e sulla base di quali indicatori la valutazione esterna determinerà un riconoscimento positivo, con effetti anche finanziari, ovvero un intervento sanzionatorio che, nei casi di grave violazione delle regole o principi comuni del sistema o di "mala gestione" (scelte ingannevoli o truffaldine in materia di offerta formativa, dissesto finanziario, etc.) potrà spingersi fino all'esercizio di forme di potere sostitutivo;
- è indispensabile affrontare, con un programma pluriennale di legislatura, l'adeguamento del finanziamento dell'università italiana alla media europea (dallo 0.8% all'1.2% del Pil), altrimenti cade la possibilità stessa di una valutazione comparativa in ambito internazionale;
- occorre sia definita con chiarezza, affinché la valutazione inneschi l'atteso processo di "emulazione competitiva" fra le istituzioni universitarie, l'autonomia riconosciuta alle università

per il perseguimento - nel quadro di traguardi strategici definiti a livello centrale - dei propri obiettivi di sviluppo e di miglioramento qualitativo;

- è opportuno prevedere l'accreditamento per i soli corsi di studio, tenendolo distinto dalla valutazione e demandandolo ad appositi enti "accreditori", privati o pubblici, riconosciuti dall'organismo nazionale di valutazione ed operanti sotto la sua vigilanza;
- la valutazione (esterna) della ricerca, ivi compresa la valutazione periodica dell'attività di ricerca dei singoli docenti, va organizzata per grandi aree disciplinari omogenee, prevedendo indicatori differenziati, specifici per ciascuna area.

V

La proposta

1. Istituzione di un *Sistema nazionale di valutazione per la qualità delle università*, articolato su due livelli e due tipologie di funzioni e attività:

- centrale, per le funzioni e le attività di valutazione esterna;
- di ateneo, per le funzioni e le attività di auto-valutazione;
- al livello centrale opera una *Autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario* (con contestuale soppressione del Cnvsu e del Civr, limitatamente per quest'ultimo alla ricerca universitaria, ovvero con la loro trasformazione in struttura tecnico-scientifica del Ministero);
- al livello di ateneo operano i *Nuclei di valutazione di ateneo*.

2. L'**Autorità indipendente**:

All'Autorità indipendente fanno capo tutte le funzioni e le attività di valutazione esterna della didattica e della ricerca universitarie, degli atenei e del sistema nel suo complesso, nonché le funzioni di indirizzo, supporto, vigilanza e coordinamento delle attività di auto-valutazione.

2.1.- Costituzione, componenti e incompatibilità.

L'Autorità indipendente:

- è costituita ed opera sulla base dei principi di terzietà, indipendenza, professionalità, autonomia organizzativa, nonché di trasparenza e pubblicità degli atti;
- è composta da sette membri, anche stranieri, di cui almeno tre esterni al mondo accademico, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di ambiti culturali, professionali e sociali e di settori metodologici e disciplinari;
- è supportata da una congrua dotazione finanziaria e da un'adeguata struttura tecnica, sul modello delle *authority* già esistenti (concorrenza, telecomunicazioni, etc.);
- i componenti dell'Autorità sono proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione, limitatamente ai tre esterni al mondo accademico, della Conferenza Stato-Regioni, delle parti sociali e degli ordini professionali;
- la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri è soggetta al parere vincolante delle Commissioni Cultura, Scienza e Istruzione della Camera e del Senato, da esprimersi a maggioranza dei due terzi dei rispettivi membri;
- i componenti dell'Autorità durano in carica quattro anni e sono parzialmente rinominabili per non più di un ulteriore mandato;
- il Presidente è eletto dai componenti a maggioranza assoluta;
- l'ufficio di componente dell'Autorità è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro o di consulenza, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, con università italiane o con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; i professori universitari in servizio in università italiane e i dipendenti di università italiane o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che siano nominati componenti dell'Autorità sono collocati in aspettativa senza assegni per

la durata del mandato; nel biennio immediatamente successivo alla cessazione dell'ufficio di componente dell'Autorità, i professori universitari che ne abbiano fatto parte non possono ricoprire la carica di rettore di università italiane, né far parte delle commissioni di valutazione comparativa per l'idoneità dei professori universitari o per la nomina in ruolo degli stessi.

2. 2. - Attribuzioni e compiti

Sono compiti dell'Autorità:

- la valutazione esterna della ricerca, della didattica e delle università, o di singole strutture didattiche o di ricerca, anche interdipartimentali o interatenei, con riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'economicità di gestione e alla qualità delle strutture e delle prestazioni;
- la valutazione dello stato del sistema universitario nel suo insieme, sulla base dei più consolidati parametri internazionali e in comparazione con i sistemi universitari europei ed extra-europei;
- la promozione e la diffusione della cultura della qualità e delle metodologie della valutazione, con particolare riferimento all'auto-valutazione negli atenei e in tutte le strutture e attività universitarie, nonché l'indirizzo, il supporto, la vigilanza e il coordinamento delle attività dei Nuclei di valutazione di ateneo;
- la promozione della formazione di specialisti della valutazione delle attività e delle strutture universitarie, mediante anche la definizione di appositi protocolli formativi;
- la realizzazione di banche dati e la circolazione dei flussi informativi all'interno e all'esterno delle università e del sistema universitario nel suo insieme;
- la valutazione periodica dell'attività didattica, di ricerca e organizzativa svolta dai singoli docenti, nonché l'indirizzo, mediante anche l'emanazione di appositi protocolli, e la vigilanza sul corretto espletamento, da parte delle università, delle attività di valutazione dei docenti ad esse spettanti [***in conformità alle proposte contenute nella scheda "Obiettivo docenti"***];
- la vigilanza sulla completezza e la correttezza delle informazioni al pubblico degli atenei in materia di offerta formativa e di servizi e strutture per l'utenza;
- la definizione dei requisiti funzionali, economici e organizzativi e degli standard qualitativi necessari per la costituzione o il riconoscimento di nuove università o di particolari strutture didattiche e di ricerca, con riferimento specifico ai centri, scuole e iniziative di eccellenza, e per l'accreditamento dei corsi di studio di tutti i livelli, nonché la verifica, anche con visite ispettive *in loco*, circa la sussistenza nei singoli casi dei requisiti e dei parametri prefissati e il monitoraggio sulla loro permanenza nel tempo;
- la definizione dei requisiti necessari per gli "enti accreditatori" dei corsi di studio, la certificazione della relativa qualifica per i soggetti che ne facciano richiesta e la tenuta di un apposito albo, nonché l'indirizzo e la vigilanza sulle procedure di accreditamento;
- la realizzazione dell'anagrafe nazionale della ricerca universitaria;
- la verifica dei risultati di programmi, contratti e convenzioni stipulati con gli atenei dal Ministero, dalle Regioni, dagli Enti locali o da altre istituzioni, che prevedano l'erogazione di finanziamenti pubblici;
- la pubblicazione di un *Rapporto annuale al Parlamento, al Governo e alle Regioni* sullo stato delle università e del sistema universitario nel suo insieme.

L'autorità, nell'espletamento dei suoi compiti, ha inoltre il potere di:

- suggerire, con appositi atti, al Parlamento, al Governo e alle Regioni l'opportunità di idonei interventi legislativi per il miglioramento qualitativo degli atenei e del sistema universitario nel suo insieme o di singoli settori di attività, nonché formulare pareri sui provvedimenti legislativi *in itinere*, con riferimento ai possibili effetti sulla qualità delle attività universitarie;
- segnalare, con appositi atti, alle sedi istituzionalmente competenti (Parlamento, Governo, Regioni), sia le situazioni di eccellenza nella didattica, nella ricerca e nell'attività gestionale, al fine dell'assegnazione di quote aggiuntive del FFO o di specifici finanziamenti premiali, sia le situazioni

di maggiore scostamento dagli standard qualitativi prefissati, anche formulando appositi programmi e procedure di rientro, finanziariamente e temporalmente definiti;

- segnalare al Parlamento, al Governo e alle Regioni, con appositi atti, le situazioni di grave violazione delle regole comuni al sistema o di dissesto finanziario o di impossibilità ad adempiere alle finalità istituzionali, anche proponendo l'adozione di provvedimenti adeguati.

2. 3. - Finanziamento

Alla copertura delle spese di funzionamento dell'Autorità si provvede mediante assegnazione alla stessa di una quota annua del FFO pari al 2 per mille per il primo anno, al 4 per mille per il secondo anno, al 6 per mille dal terzo anno in poi. La soluzione sembra ragionevole, trattandosi di un servizio per gli atenei e per il sistema universitario; avrebbe anche il vantaggio di assicurare nel tempo l'adeguamento del finanziamento in corrispondenza con l'andamento del FFO.

3. I Nuclei di valutazione di ateneo

Si propone un ridisegno della composizione e delle funzioni dei *Nuclei di valutazione di ateneo*, coerente con il progettato sistema nazionale di valutazione, secondo i seguenti criteri:

- i Nuclei hanno competenza per tutte le funzioni e attività di valutazione interna (auto-valutazione) della didattica, della ricerca, delle strutture e servizi degli atenei, ivi compresa l'organizzazione delle valutazioni periodiche dell'attività didattica, di ricerca e organizzativa dei singoli docenti, in conformità agli indirizzi e alle metodologie definite dall'*Autorità indipendente*;

- l'azione dei nuclei è finalizzata:

a) al miglioramento qualitativo delle attività, delle strutture e dei servizi dell'ateneo;

b) alla certificazione verso l'esterno della qualità delle prestazioni, con particolare riferimento all'offerta formativa;

c) ad assicurare l'espletamento dell'obbligo dell'ateneo di rendere costantemente conto ai pubblici poteri - nazionali, regionali e locali - ai portatori di interessi (studenti e loro famiglie, forze sociali territoriali, mondo delle professioni, etc.) e alla pubblica opinione in genere del proprio operato e dei risultati delle proprie scelte, approntando adeguati strumenti di conoscenza e di diffusione delle informazioni su tutte le attività dell'ateneo;

- i Nuclei operano nel quadro degli indirizzi generali e del coordinamento dell'*Autorità nazionale* ed informano la loro azione ai principi di indipendenza, trasparenza e pubblicità;

- la regolamentazione dei Nuclei, affidata allo statuto di ciascun ateneo, deve garantirne l'autonomia organizzativa e operativa;

- la composizione dei Nuclei deve basarsi su criteri di professionalità e di comprovata esperienza nel campo della valutazione, prevedendo che la presenza dei componenti interni all'ateneo non sia superiore ad un terzo dei membri e che sia assicurata una congrua presenza di competenze esterne al mondo accademico, anche su designazione delle istituzioni regionali e locali, delle forze sociali, economiche, professionali e culturali del territorio.

VI

Modalità attuative

Per l'attivazione del nuovo sistema di valutazione, con l'istituzione dell'Autorità indipendente e il ridisegno dei Nuclei di valutazione di ateneo, è necessario il ricorso a uno strumento legislativo, in quanto:

- la materia della valutazione è attualmente disciplinata dagli artt. 1 e 2 della legge 370/1999 (con l'aggiunta di disposizioni varie e frammentate nell'ultima legislatura);

- vanno definite con legge le regole di contesto, tra cui l'assegnazione al Ministero, senza ambiguità, del ruolo di "governo strategico" del sistema, affinché la funzione valutativa possa esercitarsi con efficacia.

Sono astrattamente ipotizzabili una legge 'ad hoc', o apposite disposizioni in un'eventuale legge fondamentale del sistema universitario ovvero in una legge-delega al (futuro) governo per un "testo unico" dei principi fondamentali della legislazione universitaria, con poteri non solo ricognitivi ma novativi, sulla base dei principi e criteri della delega stessa.